



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

ORDINANZA N. 35

prot.n.9083

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, soprattutto nelle zone ad alta affluenza turistica;
- la Regione Abruzzo, con la legge 17 aprile 2014 n.19 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- L'art.7 comma 3 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo approvata con determinazione del direttore del dipartimento di trasporti, mobilità, turismo e cultura n.DPH 002/076 del 20.03.2018, dispone quanto segue. "l'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19";

CONSIDERATO che l'art.1 della summenzionata Legge Regionale dispone che i Comuni, entro il 30 marzo di ciascun anno, individuino le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge,

RITENUTO necessario, nel determinare la zona in cui sarà consentito l'accesso degli animali di cui sopra in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell'esigenza di tutela igienico sanitaria della popolazione;

RITENUTO altresì necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza di cani e gatti sulle spiagge, al fine di prevenire problematiche igienico sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

DATO ATTO che con il presente provvedimento non si inibisce dovunque l'accesso alla spiaggia dei cani e gatti in quanto il Comune di Tortoreto ha individuato, un tratto di spiaggia destinato alla fruizione da parte di cani e gatti, come di seguito meglio descritto:

- tratto di spiaggia a sud della zona alaggio e sosta imbarcazioni da diporto e la spiaggia libera del Piano Demaniale Marittimo Comunale, avente una superficie di mq. **935 circa (mt.15 di fronte mare e mt. 62,35 circa di profondità)**, destinato alla libera fruizione dei cani e gatti, accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e della museruola;

VISTA l'ordinanza Balneare Regionale 2018 che prevede che la durata della stagione balneare 2018 sia compresa tra il 4 marzo e il 14 ottobre, mentre dal 1 giugno al 2 settembre è concessa la balneazione, nel rispetto delle fasce orarie previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare per la stagione in corso, emanata dalla Capitaneria di Porto di Giulianova;

PRECISATO che l'accesso e la permanenza degli animali di affezione di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti norme:

1. il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni,
2. gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
4. i proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative,
5. nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. è comunque consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;
7. è vietata la balneazione degli animali,
8. il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
9. il proprietario o il detentore dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTO l'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n.689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n.507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n.205;

VISTA la L.R. 17 aprile 2014, n.19;

VISTA la Determinazione n. DPH 002/076 del 20.03.2018 della Regione Abruzzo-Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, **il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere in concessione al comune di Tortoreto per il periodo dal 4 marzo al 14 ottobre 2018.**

Da tale divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio. **Da tale divieto è esclusa l'area individuata a sud della zona alaggio e sosta imbarcazioni da diporto e la spiaggia libera del Piano Demaniale Marittimo Comunale, avente una superficie di mq. 935 circa (mt.15 di fronte mare e mt.62,35 circa di profondità) -**

Nell'area come sopra individuato, l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa, dal punto 1) al punto 9).

La predisposizione di idonea cartellonistica, per l'area demaniale marittima denominata "Pet Beach" in cui è consentito l'ingresso degli animali da affezione nonché per le restanti aree demaniali marittime in cui non è consentito l'accesso agli animali da affezione.

INFORMA CHE

l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.L.vo n°267/2000 e s.m.i. .

DISPONE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune e se ne dovrà dare comunicazione agli organi di stampa.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMESSA:

ALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO – RICREATIVE; ALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO AMBIENTE; ALLA A.S.L. TERAMO – SERV. IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA; AL SETTORE N.6 – AMBIENTE – MANUTENZIONE – PROTEZIONE CIVILE – MAGAZZINO UNICO – AUTOPARCO E DEMANIO MARITTIMO; AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE; ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GIULIANOVA; ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORTORETO.

Tortoreto, li 28 marzo 2018



IL SINDACO
Domenico PICCIONI